

GUSTAVO DESANA *

I COMPENSI DEI SINDACI DOPO L'ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I compensi deliberati ante abrogazione delle tariffe professionali. – 3. I compensi futuri, tra deliberazione e liquidazione. – 4. La determinazione dei compensi ai sensi del D.M. 140/2012. – 5. I compensi del revisore legale. – 6. Conclusioni.

1. Premessa.

Con l'assemblea di approvazione di bilancio molte società di capitali si apprestano a dover nominare o confermare l'organo di controllo, procedendo contestualmente a determinarne il compenso.

Negli anni passati era facile imbattersi in delibere di nomina che rimandassero il compenso alle vigenti tariffe professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Come è noto, il primo comma dell'art. 9 del Decreto Liberalizzazioni (D.L. 1 del 24.01.2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27), ha abrogato le tariffe professionali, con il che in riferimento ai compensi dei sindaci – siano essi già in carica, siano invece in attesa di nomina o conferma – si sono create tre diverse problematiche:

- cosa fare dei collegi già nominati ante abrogazione tariffa, per i quali i compensi erano “a tariffa”?
- su quali criteri un organo giurisdizionale dovrà basarsi per liquidare il compenso di un sindaco?
- come determinare i compensi dei collegi entranti?

* Dottore Commercialista – Revisore Legale.

2. I compensi deliberati ante abrogazione delle tariffe professionali.

Per i collegi sindacali nominati prima dell'abrogazione delle tariffe professionali per i quali la determinazione del compenso faceva riferimento appunto all'ormai abrogata tariffa, la risposta della dottrina¹ è quella di considerare – limitatamente a questa casistica – ancora valida la precedente tariffa fino alla scadenza del triennio di nomina, in quanto il consenso tra le parti sul criterio di determinazione del compenso si è formato quando la stessa era ancora in vigore.

Per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, la risposta è arrivata con il Decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 agosto 2012. Infatti, l'art. 29 del citato Decreto è dedicato interamente alla liquidazione dei compensi dei sindaci ed in particolare stabilisce l'entità dei compensi sulla base di alcuni parametri dimensionali.

Quanto all'individuazione del momento in cui, nella liquidazione giudiziale, le tariffe cessino di avere valore, si segnala comunque che la questione è ancora aperta: con due sentenze (sentenze n. 17405 e n. 17406 depositate il 12 ottobre 2012) la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta in merito alla liquidazione delle spese da addebitare alla parte soccombente, affermando un principio che individua il momento in cui alle tariffe subentrano i parametri (almeno per quanto riguarda l'oggetto della sentenza e cioè la quantificazione delle spese da addebitare alla soccombente): «*Reputa il collegio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Vero è che il terzo comma del citato art. 9 del d.l. n. 1/12 stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma*

¹ A.COTTO, "Per i compensi dei sindaci, validi i parametri ministeriali", Eutekne.info, 6 febbraio 2013

precedente; ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe - e non i parametri introdotti dal nuovo decreto - a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Non potrebbe invece condividersi l'opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali iniziate prima, ma ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione».

Commentando tale pensiero della Cassazione, in dottrina è stato scritto che “*spostando l'attenzione sul momento di conclusione della prestazione e attraverso un'interpretazione «il più possibile» coerente con i principi dell'ordinamento, la Corte dirime comunque la questione e stabilisce uno spartiacque chiaro. I nuovi parametri sono applicabili alle prestazioni ancora in corso al 23 agosto 2012. Le tariffe continuano a trovare applicazione, invece, per le prestazioni concluse precedentemente. Chiarezza è dunque fatta per quanto concerne la determinazione delle spese giudiziali.[...] La questione rimane aperta, invece, anche applicando i principi enunciati dalle due recenti sentenze di Cassazione, per la quantificazione giudiziale di compensi professionali che non siano spese giudiziali ed in specie quando la prestazione si sia conclusa successivamente al 23 gennaio 2012 ed antecedentemente all'entrata in vigore dei parametri.*”²

Abbracciando la soluzione prospettata dalla dottrina per i compensi dei sindaci nominati in vigenza di tariffa ed ad oggi ancora in carica, avuta presente la problematica della decorrenza dei parametri del decreto, occorre occuparsi della liquidazione dei compensi e della deliberazione dei compensi per i collegi neoentranti.

3. I compensi futuri, tra deliberazione e liquidazione.

Per i collegi sindacali che si apprestano ad essere nominati, stante l'abrogazione delle tariffe professionali di cui si è detto in premessa, il compenso è liberamente concordabile tra le parti (avute presenti le norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei

² C. ERSPAMER, “Passaggio dalle tariffe professionali ai parametri: quale decorrenza?”, Guida alla contabilità & bilancio n. 22 del 4 dicembre 2012

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili³), tuttavia nella libera determinazione del compenso le parti potrebbero trovare un utile riferimento nei parametri individuati dal D.M. 140/2012.

Risulta comunque opportuno in fase di nomina (o conferma di organo preesistente) stabilire l'esatto criterio di determinazione del compenso, sia esso basato sui parametri del D.M. 140/2012, sia esso stabilito in misura diversa.

4. La determinazione dei compensi ai sensi del D.M. 140/2012.

Nel dettaglio, il primo comma dell'art. 29 del D.M. 140/2012 recita: *“1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.”*

Ai sensi dell'art. 16 del medesimo Decreto, per “attività” si intende il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, mentre per “componenti positivi di reddito lordi” si intende la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:

1. il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; (in breve, le voci A.1 + A.5 del C.E.),
2. il valore complessivo dei proventi finanziari;
3. tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;
4. il valore complessivo dei proventi straordinari.

In proposito ci si chiede come conteggiare le rivalutazioni dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico, nel senso che le stesse originano da una scrittura contabile che porta “in dare” maggior attivo e “in avere” una componente positiva di reddito (e proprio

³ CNDCEC, “Norme di comportamento del collegio sindacale - Norma 1.5”, edizione in vigore dal 1° gennaio 2012, *“Il sindaco, all'atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali deve svolgere l'incarico facendo riferimento, in considerazione del rilievo pubblicistico della funzione, all'applicazione della vigente tariffa professionale.”*

quest'ultima sembra essere l'oggetto del precedente punto 3.). Il che vorrebbe dire considerare due volte il medesimo importo, una prima volta all'interno delle attività, una seconda volta come componente economica.

In ogni modo, effettuato il calcolo, si consulerà il riquadro 11 della tabella C, che individua il compenso sulla base della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:

- fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000
- per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
- per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
- per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%
- per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000.

Poiché tale calcolo prescinde dalla partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o alle assemblee, dall'esecuzione di controlli di bilancio o dal controllo dell'osservanza della legge e dello statuto in occasione delle verifiche trimestrali, potrebbe essere opportuno in fase di nomina del sindaco stabilire un criterio di ripartizione del compenso tra le suddette attività, così da facilitare i conteggi in caso di dimissioni e ingresso in corso d'anno di un sindaco diverso.

Determinato il compenso "base" del sindaco, sul fronte delle "maggiorazioni" il decreto in esame prevede un aumento fino al 50% delle percentuali di liquidazione per il presidente del collegio sindacale ed un aumento fino al 100% delle percentuali di liquidazione per il sindaco unico. Relativamente ai controlli in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione di cui alla tabella C sono ridotte fino alla metà. Tali previsioni ricordano, con qualche differenza, la precedente tariffa professionale che stabiliva maggiorazioni del 50% (non invece "fino al 50%") come prevede il decreto) su alcune componenti del compenso per il presidente del collegio sindacale o la riduzione del 50% (non invece "fino alla metà") come stabilito dal decreto) su alcune componenti del compenso in caso di controlli in società di semplice amministrazione o godimento.

Posto che in tutti i citati casi di maggiorazione/riduzione il decreto utilizza sempre l'espressione "le percentuali di liquidazione stabilite in tabella [...] sono aumentate" o "sono ridotte", considerato anche che il primo scaglione (sommatoria tra attività e componenti positivi di reddito lordi inferiore a 5.000.000) non ha alcuna percentuale bensì un importo oscillante tra 6.000 euro e 8.000 euro, è dubbio se il primo scaglione sia interessato o meno dalle suddette maggiorazioni/riduzioni "delle percentuali di liquidazione".

Un'interpretazione letterale del decreto porterebbe a ritenere tale parte di compenso "fissa", applicando le maggiorazioni e le riduzioni solo per la parte di compenso eccedente; ciò comporterebbe evidenti effetti distorsivi: in una piccola impresa che si collochi nel primo scaglione (<5 milioni), il compenso del presidente del collegio coinciderebbe con quello dei sindaci effettivi; peraltro, secondo questa impostazione, un sindaco unico percepirebbe un compenso pari a quello di un sindaco effettivo di un collegio di tre, il che presumibilmente non è l'obiettivo che si prefigge la norma.

La soluzione alternativa è quella di considerare le maggiorazioni e le riduzioni applicabili anche al compenso calcolato sul primo scaglione, prescindendo così dalla formulazione letterale del decreto, il che limiterebbe gli effetti distorsivi derivanti da una applicazione letterale.

Peraltro sotto il profilo dell'idoneità della remunerazione contenuto nelle norme di comportamento del collegio sindacale, riesce difficile conciliare un compenso coincidente tra quello del sindaco effettivo di un collegio di tre e quello del sindaco unico in una società di pari grandezza, volumi, rischiosità.

Potrebbe quindi essere opportuno, qualora in fase di nomina di un nuovo collegio si intenda far riferimento al decreto 140/2012, definire anche le modalità applicative di maggiorazioni e riduzioni al primo scaglione (a ben vedere, anche in società più grandi si porrebbe il problema, in quanto la prima parte del compenso risulta sempre determinata dal primo scaglione).

5. I compensi del revisore legale.

Infine, occorre ricordare che il citato art. 29 disciplina i compensi per l'attività di sindaco di società, lasciando all'art. 22 il compito di determinare i compensi per l'attività di revisione, il quale rimanda alla medesima tabella C del decreto ma ad un diverso riquadro, il n. 4.

La liquidazione da parte di un organo giurisdizionale di un compenso per attività di revisione verrà calcolata percentualmente su tre grandezze. Essa sarà:

- sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%
- sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%
- sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075% (intendendosi per “passività” – secondo la definizione data dall’art. 16 del decreto – le voci B, C, D ed E del passivo dello stato patrimoniale di cui all’art. 2424 del codice civile).

In proposito bisogna comunque ricordare che il D.Lgs. 39 del 2010 all’art. 10 comma 10 stabilisce che: *“Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo:*

- a) *alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l’incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;*
- b) *alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede;*
- c) *alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11.”.*

Pertanto, anche se il corrispettivo per l’incarico di revisione legale debba essere determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori, tenuto conto delle risorse professionali e delle ore da impiegare con particolare riguardo a dimensioni, composizione e rischiosità del bilancio da esaminare, anche sotto questo profilo il decreto 140/2012 (pur prescindendo dalla rischiosità del cliente o del bilancio da esaminare in quanto fissa dei parametri esclusivamente numerici) può comunque essere un’utile risorsa nella quantificazione dei compensi in fase di accettazione dell’incarico.

6. Conclusioni.

In conclusione, operativamente, è opportuno in fase di nomina o di conferma dell’organo di controllo stabilire i criteri di calcolo del compenso

dei sindaci, non essendo più in vigore le tariffe professionali. Peraltro, sul piano operativo, può essere utile stabilire una ripartizione del compenso per singole attività svolte, poiché in assenza di espressa suddivisione presumibilmente il criterio applicabile dovrebbe essere quello temporale, il che, pur essendo un criterio oggettivo, potrebbe risultare poco equo stante il maggior carico di lavoro in sede di controlli sul bilancio.

Poiché la determinazione del compenso è quindi lasciata alla libera volontà delle parti, poiché da un lato vi è l'interesse delle società a contenere i costi e dall'altro lato vi è quello dei sindaci a richiedere un compenso adeguato (anche avute presenti le norme di comportamento del collegio sindacale) al lavoro da svolgere e alle responsabilità che assumono, il decreto 140/2012 può costituire un utile elemento di riferimento che in qualche modo potrebbe sopperire, in parte, all'abrogazione della tariffa.

G. DESANA, *I compensi dei sindaci dopo l'abrogazione delle tariffe professionali*, 4 Businessjus 27 (2013)

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.